

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Fascicolo Informativo
“IN CIRCOLO PREMIUM”



Fascicolo Informativo relativo ai Contratti collettivi:

n. FI/16/005 stipulato da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) per le coperture Danni

e

n. 201357 stipulato da AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) per la copertura Assistenza

con FIDITALIA S.p.A. (Contraente)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione
- Modulo di adesione al Contratto

deve essere consegnato alla Contraente ed all'Assicurato prima della sottoscrizione, rispettivamente, delle Convenzioni assicurative e del Modulo di adesione al Contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

Avvertenza: l'Assicuratore si impegna a pubblicare sui siti Internet www.societegenerale-insurance.it e www.allianz-global-assistance.it, ogni variazione delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative. A seguito di tale pubblicazione, dette variazioni si intenderanno portate a conoscenza del Contraente e dell'Assicurato, senza necessità di procedere ad ulteriori comunicazioni.

NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO

Data di ultimo aggiornamento: 15/06/2016

La presente Nota informativa, il cui contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS in quanto compagnie estere che operano in Italia in regime di stabilimento, è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS.

La Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione, rispettivamente, delle Convenzioni assicurative e del Modulo di adesione.

La presente Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 31 del Regolamento Isvap n. 35/2010 ("Regolamento Trasparenza") il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze dal Regolamento Trasparenza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il presente Contratto è offerto dalle seguenti compagnie (di seguito denominate congiuntamente l'"Assicuratore"):

Relativamente alle Garanzie Danni:

SOGESSUR S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito anche "Sogessur"), compagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Société Generale. Sogessur ha Sede Legale e Direzione Generale in Francia, in Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex. Sogessur è stata autorizzata dall'ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - all'esercizio dell'attività assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'ACPR. A seguito della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 15 marzo 2011 (iscrizione al n. I00094 all'appendice dell'Albo Imprese Assicurative IVASS, Elenco I), Sogessur opera nel territorio italiano in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, Fax 02.43.01.33.10, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it.

Relativamente alla Garanzia Assistenza:

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, anche "AWP o con il marchio commerciale "Mondial Assistance"), compagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, al numero 519490080 del Registro delle Imprese e delle Società Francesi, e autorizzata da dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 all'esercizio dell'attività assicurativa.

La Sede Legale di AWP P&C S.A. è stabilita in 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France.

AWP opera nel territorio italiano in regime di stabilimento (iscritta in data 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative IVASS, Elenco I), tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia sita in Italia, in Piazzale Lodi n. 3, 20137 Milano, Tel 02 23 69 51, sito internet: www.allianz-global-assistance.it, e-mail: info@allianz-assistance.it

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 1 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Relativamente alle Garanzie Danni:

Il patrimonio netto di Sogessur al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 118,2 milioni e comprende Euro 33,8 milioni di capitale sociale e Euro 84,4 milioni di altre riserve. L'indice di solvibilità di Sogessur relativo al ramo danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 26% per i primi Euro 42,9 milioni di sinistri e al 23% oltre Euro 42,9 milioni di sinistri.

Eventuali variazioni dei dati concernenti la situazione patrimoniale di Sogessur verranno pubblicate sul sito Internet www.societegenerale-insurance.it

Relativamente alla Garanzia Assistenza:

Il Patrimonio netto di AWP è pari a € 331.468.230.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 117.720.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 160,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente Contratto non prevede tacito rinnovo.

Le Garanzie previste dal Contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento ovvero del giorno di inizio della Locazione Finanziaria, purché sia stato pagato il Premio.

Il Contratto rimane efficace per il numero di mesi indicati dall'Assicurato nel Modulo di adesione che in ogni caso non potranno essere superiori a 60 mesi (5 anni), e cesserà, in ogni caso, di essere efficace contestualmente alla Perdita totale e definitiva del Veicolo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

A) Relativamente alle Garanzie Danni:

Sogessur si impegna ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale e diretto conseguente alla perdita e/o al danneggiamento del Veicolo, oggetto del Finanziamento.

L'Assicurato potrà scegliere tra i seguenti pacchetti disponibili:

- Pacchetto **"BASE"** (cfr. art. 2.2.1 delle Condizioni di assicurazione) in alternativa ai pacchetti A, B, C Light e C, copre i danni totali al veicolo a seguito di furto, rapina e incendio;
- Pacchetto **"A"** (cfr. art. 2.2.2 delle Condizioni di assicurazione) in alternativa ai pacchetti BASE, B, C Light e C, copre i danni totali o parziali al veicolo a seguito di furto, rapina e incendio (incluse le garanzie ricorso terzi e rischio locativo);
- Pacchetto **"B"** (cfr. art. 2.2.3 e art. 5.1 delle Condizioni di assicurazione) in alternativa ai pacchetti BASE, A, C Light e C, copre i danni totali o parziali al veicolo a seguito di furto, rapina e incendio (incluse le garanzie ricorso terzi e rischio locativo), atti vandalici, eventi naturali, cristalli e altre garanzie aggiuntive; il pacchetto copre anche la Garanzia Assistenza prestata da Mondial Assistance (cfr. paragrafo B che segue);
- Pacchetto **"C Light"** (cfr. art. 2.2.4 delle Condizioni di assicurazione) in alternativa ai pacchetti BASE, A, B e C, oltre alle Garanzie previste dal pacchetto B, copre la collisione con altri veicoli identificati (Kasko Collisione);
- Pacchetto **"C"** (cfr. art. 2.2.5 delle Condizioni di assicurazione) in alternativa ai pacchetti BASE, A, B e C Light, oltre alle Garanzie previste dal pacchetto B, copre la Garanzia Kasko.

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 2 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

B) Relativamente alle Garanzie Assistenza:

La Garanzia Assistenza prestata da Mondial Assistance comprende le seguenti prestazioni:

- **Depannage - Intervento officina mobile** (*prestazione valida solo in Italia*)
- **Soccorso stradale**
- **Recupero difficoltoso del Veicolo**
- **Auto in sostituzione**
- **Invio pezzi di ricambio** (*prestazione valida all'estero*)
- **Taxi**
- **Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio**
- **Viaggio per il recupero del Veicolo**
- **Rimpatrio del Veicolo** (*prestazione valida all'estero*)
- **Consulenza medica**
- **Spese d'albergo**
- **Anticipo spese di prima necessità**
- **Anticipo delle cauzioni penale e civile**
- **Anticipo spese legali** (*prestazione valida solo all'Estero*)
- **Interprete all'estero**
- **Invio di un autista**

Sono esclusi dalle coperture assicurative relative alle Garanzie Danni e alla Garanzia Assistenza:

- i Veicoli noleggiati senza conducente,
- i Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
- i Veicoli di valore inferiore a 4.000 Euro o superiore a 100.000 Euro,
- i Veicoli il cui peso massimo autorizzato a pieno carico supera le 3,5 tonnellate,
- i Veicoli non immatricolati in Italia,
- i motocicli e i ciclomotori.

Sono esclusi i veicoli che non rispettino le condizioni precedenti e i veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno o i veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mazzanti, Maybach, MG, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce.

Avvertenza: si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenenti limitazioni, esclusioni, Franchigie, Scoperti e Massimali o limiti di risarcimento applicabili alle garanzie assicurative (cfr. artt. 1.15 2.2, 2.4, 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3).

Si riportano di seguito quattro esempi.

1/ " Franchigia " è la parte del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000€
Franchigia: 250€
Ammontare del Risarcimento: 750€

2/ " Scoperto " è la parte del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000€
Scoperto: 20% (200€)
Ammontare del Risarcimento: 800€

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 3 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

3/ Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000€
Scoperto: 20% con un minimo di 500€
Ammontare del Risarcimento: 500€

4/ "Limite di Risarcimento" (o Massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione garanzia cristalli: 2000€
Limite di Risarcimento: 1000€
Ammontare del Risarcimento: 1000€

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sul fatto che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze riguardanti le circostanze del rischio al momento della Conclusione del Contratto possono determinare l'annullamento del Contratto, ovvero determinare la riduzione dell'indennizzo da corrispondersi in relazione al Sinistro. Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Assicurato sul fatto che il presente Contratto è nullo allorché il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della Conclusione del Contratto.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni circostanza che possa dar luogo ad un aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione del Contratto.

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato il presente Contratto, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio (ad esempio variazione della residenza o della sede legale del Proprietario o del locatario del Veicolo); poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'Assicuratore, quest'ultimo può recedere dal presente Contratto. Si rinvia all'art. 1.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

6. Premi

Il Premio viene pagato dalla Contraente in via anticipata e in unica soluzione per l'intera durata del Contratto, su delegazione dell'Assicurato.

Il Premio è calcolato in funzione del valore del Veicolo, della provincia di residenza del Proprietario o del Locatario del Veicolo e dei mesi di copertura.

Si informa l'Assicurato che in media viene corrisposto al Contraente, in qualità di Intermediario, a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione del Contratto, un importo pari al 49,70% del Premio lordo (ovvero Euro 49,70 per ogni Euro 100 di Premio).

Avvertenza: in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria come indicato all'art. 1.4 delle Condizioni di assicurazione. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Assicuratore di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa .

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 4 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Assicuratore restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria come indicato all'art. 1.4 delle Condizioni di assicurazione. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Assicuratore restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria come indicato all'art. 1.4 delle Condizioni di assicurazione.

7. Rivalse

L'Assicuratore ha la facoltà di rivalersi sulla parte responsabile del Sinistro. In ogni caso, la rivalsa non è esercitata nei confronti dell'Assicurato, fermo restando quanto previsto dall'art. 1.9 delle Condizioni di assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Per il diritto di recesso da parte dell'Assicurato anche nel caso di polizza poliennale o per quello dell'Assicuratore e dell'Assicurato in caso di Sinistro, nonché per gli effetti che ne conseguono, si rinvia all'art. 1.3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza: Ove il Contratto sia abbinato a un contratto di Locazione Finanziaria, è ammesso il diritto di recesso solo in presenza di autorizzazione da parte del Proprietario/Vincolatario.

Avvertenza: In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l'Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (cfr. art. 1.3 delle Condizioni di assicurazione).

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

10. Legge applicabile

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Relativamente alle Garanzie Danni:

Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).

Relativamente alle Garanzie Assistenza:

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

Ramo Ministeriale	Descrizione Garanzia	Percentuale di premio attribuito al Ramo	Imposte applicate
PERDITE PECUNIARIE	Rimborsi	1,00%	21,25%
ASSISTENZA	Assistenza	99,00%	10,00%

Tasse, costi ed altri oneri derivanti dal presente Contratto sono a carico dell'Assicurato (cfr. art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 5 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 - Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Relativamente alle Garanzie Danni:

Avvertenza: Qualora si verifichi un Sinistro il cui rischio è coperto dalle Garanzie Danni, l'Assicurato è tenuto a dare tempestiva notizia scritta all'Assicuratore entro 3 giorni dalla data in cui si verifica il Sinistro, con le modalità indicate all'art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione.

Al fine di consentire all'Assicuratore di verificare il diritto dell'Assicurato di ricevere il Risarcimento, inoltre, l'Assicurato dovrà fornire la documentazione indicata all'art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione.

La gestione dei Sinistri relativi alla Garanzie Danni è affidata a Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l., con sede legale in Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino.

Per gli aspetti di dettaglio di rinvia all'art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione.

Relativamente alle Garanzie Assistenza:

Avvertenza: Qualora si verifichi un Sinistro il cui rischio è coperto dalla Garanzie Assistenza, l'Assicurato per permettere l'intervento immediato di MONDIAL ASSISTANCE, deve contattare MONDIAL ASSISTANCE con le modalità indicate all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, indicando con precisione le informazioni ivi riportate.

In caso di richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare Mondial Assistance ai seguenti recapiti: **telefono 02 26 60 92 74, numero verde 800 548 325**. L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, l'indirizzo e luogo da cui chiama, l'eventuale recapito telefonico, il numero di targa del Veicolo.

Eventuali richieste di rimborso, accompagnate dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovranno essere inoltrate a Mondial Assistance - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Liquidazione Danni – Piazzale Lodi, 3 – 20137 MILANO (MI).

13. Reclami

Relativamente alle Garanzie Danni:

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri relativamente alle Garanzie Danni devono essere inoltrati per iscritto a: **Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami- Via Tiziano 32, 20145 Milano- Fax 02.43.01.85.86 - e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it**.

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- **reclami** inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'Ivass, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** quali:
 - a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 6 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

- b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Relativamente alle Garanzie Assistenza:

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM)**, corredando l'esposta della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Fascicolo Informativo che la Contraente e l'Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del Contratto.

Definizioni comuni alle Garanzie Danni e Assistenza

- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica con residenza, sede legale, rappresentanza o domicilio in Italia il cui interesse è protetto dal Contratto, nonché titolare del diritto all'eventuale Risarcimento. In caso di copertura assicurativa abbinata a un contratto di Locazione Finanziaria, l'Assicurato è il Locatario.
Solo con riferimento alla Garanzia Assistenza sono compresi il conducente e i passeggeri trasportati dall'Assicurato stesso al momento del sinistro, a titolo gratuito, fino alla capacità massima omologata dalla Casa Costruttrice.
- **Certificato di assicurazione/Modulo di Adesione:** il documento sottoscritto dall'Assicurato con il quale quest'ultimo manifesta all'Assicuratore la volontà di concludere il Contratto. Tale documento riporta i dati personali dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione del Contratto, il Premio, le Garanzie e la loro durata, nonché le informazioni identificative del Veicolo.
- **Conclusione del Contratto:** il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, del Modulo di Adesione.
- **Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
- **Conducente:** persona fisica che guida il Veicolo con il consenso del Proprietario o del Locatario.
- **Contraente:** Fiditalia S.p.A., Via G. Silva 34, Milano, società che stipula le Convenzioni Assicurative.
- **Contratto:** contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.
- **Esclusioni:** rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
- **Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente ed all'Assicurato, composto da: Nota informativa (comprensiva del Glossario), Condizioni di assicurazione e Modulo di Adesione.
- **Finanziamento:** il finanziamento concesso dal Contraente all'Assicurato.
- **Intermediario:** la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Locatario:** utilizzatore del Veicolo condotto in Locazione Finanziaria.
- **Locazione Finanziaria:** si intende un'operazione di finanziamento con cui la Contraente concede in locazione al Locatario il Veicolo per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici, con facoltà del Locatario di restituirlo alla scadenza oppure acquistarlo pagando un ulteriore canone previsto dal contratto.
- **Massimale:** somma massima garantita dall'Assicuratore.
- **Premio:** importo versato all'Assicuratore.
- **Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
- **Proprietario:** persona fisica o giuridica intestataria al pubblico registro.
- **Vincolatario:** la persona giuridica indicata nel Modulo di Adesione a favore della quale è concesso un vincolo sul Contratto.

Relativamente alle Garanzie Danni

- **Assicuratore:** Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
- **Centri/o convenzionati/o:** officine e altri centri che hanno sottoscritto specifici accordi con l'Assicuratore.
- **Danno parziale:** il danno d'importo inferiore al 75% del valore dichiarato.
- **Danno totale o Perdita totale:** il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore dichiarato. Ad esempio, un danno è considerato totale se, in caso di furto o rapina, il Veicolo non è più ritrovato o se, in caso di distruzione del Veicolo a seguito di incendio o altro evento coperto dalla Garanzie, l'ammontare del danno è maggiore del 75% del valore dichiarato.
- **Franchigia:** parte di danno espressa in cifra assoluta che resta a carico dell'Assicurato.
- **Furto Totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
- **Garanzia/e:** copertura/e assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l'Assicuratore si impegna a pagare il Risarcimento all'Assicurato.

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 8 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

- **Garanzia/e Danno/i:** le coperture assicurative prestate da Sogessur in caso di Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Cristalli, Kasko, Kasko Collisione, Garanzie Accessorie, secondo i termini, le condizioni e le limitazioni contenute nelle condizioni di assicurazione.
- **Indennizzo (o Risarcimento):** somma dovuta all'Assicurato in caso di Sinistro.
- **Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Valore di mercato:** valore di mercato del Veicolo, IVA inclusa, come indicato dalla rivista Quattroruote.
- **Veicolo assicurato o Veicolo:** veicolo indicato nel Modulo di adesione le cui caratteristiche sono specificate nelle Condizioni di assicurazione. L'età del Veicolo, al momento della Conclusione del Contratto, non può essere superiore a 8 anni dalla data di prima immatricolazione.
- **Veicolo Nuovo:** Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni dalla data di Conclusione del Contratto. Il Veicolo non deve avere registrato più cambi di proprietà. La prima registrazione del concessionario e il successivo perfezionamento non è considerato cambio di proprietà.
- **Veicolo Usato:** Veicolo che ha registrato più cambi di proprietà indipendentemente dalla prima registrazione del concessionario o immatricolato da più di 365 giorni dalla data di Conclusione del Contratto.
- **Evento accidentale:** evento improvviso, inaspettato, esterno e indipendente dalla volontà dell'Assicurato che causi un danno o la distruzione del veicolo.
- **Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.:** la società delegata dall'Assicuratore alla gestione dei servizi per la cliente, altresì nominata "centro assistenza clienti".

Relativamente alla Garanzia Assistenza

- **Assicuratore:** AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - di seguito Mondial Assistance
- **Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **Sinistro:** il verificarsi dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione
- **Guasto Meccanico:** il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo.
- **Incendio:** il danno totale o parziale subito dal veicolo a seguito di combustione tale da renderlo non marciante.
- **Impresa:** AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - di seguito Mondial Assistance.
- **Mondial Assistance:** il marchio che identifica l'impresa.
- **Manodopera:** il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
- **Incidente Stradale:** il danno subito dal veicolo assicurato durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al veicolo che ne rendano impossibile il normale utilizzo.
- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.
- **Furto:** il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Veicolo:** l'autovettura, immatricolata in Italia, di peso complessivo inferiore a 35 q.
- **Punto Di Assistenza:** il concessionario venditore del Veicolo o l'officina autorizzata da Mondial Assistance.

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia e AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.


SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Il legale rappresentante
Thierry Thibault



AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

I rappresentanti procuratori
Paola Corna Pellegrini Spandre – Renato Avagliano



Fascicolo Informativo ed. 01/2016 - Nota informativa – IN CIRCOLO PREMIUM – Pagina 9 di 9

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle Garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: 15/06/2016.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

1. NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1.1 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO - PREMIO

Il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento ovvero del giorno di inizio della Locazione Finanziaria, purché sia stato pagato il Premio.

Il Contratto rimane efficace per il numero di mesi indicati dall'Assicurato nel Modulo di adesione, non potrà in ogni caso essere superiore a 60 mesi (5 anni).

In ogni caso, il Contratto cesserà di essere efficace contestualmente alla Perdita totale e definitiva del Veicolo.

Il Premio viene pagato dalla Contraente in via anticipata e in unica soluzione per l'intera durata del Contratto, su delegazione dell'Assicurato.

Il Premio è calcolato in funzione del valore del Veicolo, della provincia di residenza del Proprietario/Locatario del Veicolo e dei mesi di copertura.

ART. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Relativamente alle Garanzie Danni:

Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto sono valide per i Sinistri verificatisi nei seguenti paesi: territorio della Repubblica Italiana, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.

Relativamente alle Garanzie Assistenza:

La Garanzia Assistenza prevista dal presente Contratto è valida in tutti i paesi elencati nella Carta Verde: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei seguenti paesi europei: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea), Ungheria.

ART. 1.3 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, **a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto.** In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato, il premio versato, al netto delle imposte se già versate. Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiarerà di voler recedere.

In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l'Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 – Condizioni di Assicurazione – IN CIRCOLO PREMIUM - Pagina 1 di 18

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 - Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l'Assicuratore e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 30 giorni. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato la parte di premio, al netto delle imposte se già versate, relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore il recesso, secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate, al seguente indirizzo: Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l., Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino.

Ove il presente Contratto sia abbinato a un contratto di Locazione Finanziaria, è ammesso diritto di recesso, solo in presenza di autorizzazione da parte del Proprietario/Vincolatario del veicolo.

ART. 1.4 ESTINZIONE ANTICIPATA – SUBENTRO DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Assicuratore di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Assicuratore restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Assicuratore restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

ART. 1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze da parte dell'Assicurato, al momento della Conclusione del Contratto, possono determinare l'annullamento del Contratto o la riduzione dell'Indennizzo da corrisondersi in relazione al Sinistro.

ART. 1.6 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (cfr. art. 1.8) al seguente indirizzo: Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l., Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino.

ART. 1.7 CAMBIO DI RESIDENZA O SEDE LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente comunicare all'Assicuratore ogni variazione della residenza o delle sede legale in corso di Contratto al seguente indirizzo: Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l., Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino. Ove tale comunicazione non venga effettuata, in caso di Sinistro, se il Premio previsto per la nuova residenza o sede legale del Proprietario / Locatario del Veicolo è differente da quello pagato dal Contraente/Assicurato, si applica quanto previsto all'art. 3.4.

ART. 1.8 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore secondo le modalità previste dall'art.1.6, di ogni circostanza che può determinare una diminuzione o un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione del presente Contratto.

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato il presente Contratto, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio; poichè l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'Assicuratore, quest'ultimo può recedere dal presente Contratto.

ART. 1.9 RIVALSA DELL'ASSICURATORE

Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dal presente Contratto dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolenti per ottenere un' indennità attraverso il presente Contratto, tutti gli indennizzi eventualmente pagati dall'Assicuratore dovranno essere considerati percepiti indebitamente e l'Assicuratore sarà autorizzato a recuperare tutti gli

indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedienti fraudolenti.

ART. 1.10 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto.

ART. 1.11 ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

ART. 1.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e/o l'Assicurato e/o la Contraente in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Contratto, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

ART. 1.13 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Locatario deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e in particolare all'Assicuratore, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

ART. 1.15 SANZIONI ED EMBARGO

Le Garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

2. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DANNI

Con il presente Contratto, Sogessur, ferme le condizioni, le Esclusioni, i Limiti e i Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, fornisce una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo e derivanti dagli eventi garantiti dai pacchetti elencati di seguito.

ART. 2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA - VEICOLI ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE ALLA COPERTURA

Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto operano a condizione che il Veicolo abbia le seguenti caratteristiche:

- sia immatricolato in Italia;
- abbia un peso massimo autorizzato a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- abbia un valore, compreso tra 4.000 e 100.000 Euro, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione;
- sia stato immatricolato da meno di otto anni, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione (a tal fine si tiene conto del tempo trascorso tra la data di prima immatricolazione del Veicolo e la data di sottoscrizione del Modulo di adesione);
- non sia un veicolo adibito a noleggio con conducente;
- non sia un motociclo o un ciclomotore.

Sono esclusi i veicoli che non rispettano le condizioni precedenti e i veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno o i veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mazzanti, Maybach, MG, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce.

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 – Condizioni di Assicurazione – IN CIRCOLO PREMIUM - Pagina 3 di 18

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Oltre a quanto precede, le Garanzie Danni previste dal presente Contratto operano a condizione che:

- l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di adesione;
- il Premio previsto dal presente Contratto sia stato pagato.

ART. 2.2 – GARANZIE

Il Contratto copre i danni materiali e diretti sofferti in caso di perdita totale o parziale del Veicolo, derivanti dagli eventi garantiti da uno dei pacchetti elencati di seguito:

ART. 2.2.1 – PACCHETTO “BASE”

Cosa è garantito:

- **Furto totale: Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.**
La Garanzia è limitata al Danno totale del Veicolo ed è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso;
- **Incendio: Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.**
La Garanzia è limitata al Danno totale del Veicolo.

ART. 2.2.2 – PACCHETTO “A”

Cosa è garantito:

- **Furto totale: Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.**
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le relative le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio: Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.**

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).

ART. 2.2.3 – PACCHETTO “B”

Cosa è garantito:

- **Furto totale: Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.**
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le relative le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio: Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.**

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
- **Atti vandalici:** danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l'esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- **Eventi naturali:** danni materiali e diretti cagionati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, tempeste, frane, grandine o neve;
- **Garanzie aggiuntive:**
 - Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a 500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **Cristalli:**
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro.

▪ **Assistenza:**
Si rimanda alle "Norme che regolano la Garanzia Assistenza".

ART. 2.2.4 – PACCHETTO “C Light”

Cosa è garantito:

- **Furto totale: Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.**
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le relative le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio: Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.**

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
- **Atti vandalici:** danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l'esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- **Eventi naturali:** danni materiali e diretti cagionati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, tempeste, frane, grandine o neve;

- **Garanzie aggiuntive:**
 - Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a 500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro.
- **Kasko Collisione:** Danni materiali al Veicolo conseguenti a collisione con un veicolo identificato.
- **Assistenza:** Si rimanda alle "Norme che regolano la Garanzia Assistenza".

ART. 2.2.5 – PACCHETTO “C”

Cosa è garantito:

- **Furto totale: Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.**
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le relative le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio: Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.**

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
- **Atti vandalici:** danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l'esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- **Eventi naturali:** danni materiali e diretti cagionati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, tempeste, frane, grandine o neve;
- **Garanzie aggiuntive:**
 - Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a 500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro.

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 – Condizioni di Assicurazione – IN CIRCOLO PREMIUM - Pagina 6 di 18

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

- **Kasko:** Danni materiali al Veicolo conseguenti a un Evento accidentale: impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione .
- **Assistenza:** Si rimanda alle "Norme che regolano la Garanzia Assistenza".

ART. 2.3 – VALORE DICHIARATO

Il valore dichiarato corrisponde a quello riportato nel contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria.

Tale valore non può essere superiore:

- **Per i Veicoli Nuovi:** al valore specificato nel contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria e riferito al Veicolo inclusi gli accessori e le opzioni elencate nella fattura, fino ad un massimo pari al prezzo di listino oltre gli accessori elencati in fattura.
- **Per i Veicoli Usati:** al valore specificato nel contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria e riferito al Veicolo (inclusi gli accessori e le opzioni elencate nella fattura di acquisto) o, in sua assenza, nel mensile Quattroruote. Qualunque sia il valore riportato nella fattura, il valore del Veicolo Usato non può essere più alto della valutazione (valore) del veicolo indicato da Quattroruote, incrementato del 10% alla data di acquisto.

Il Valore dichiarato, sia per i Veicoli sia per gli accessori, include l'IVA se l'Assicurato non è legittimato a recuperare tale imposta.

ART. 2.4 – ESCLUSIONI

Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto non saranno efficaci nei seguenti casi:

1. **Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
2. **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **Partecipazione a gare, competizioni ed eventi sportivi, salvo in caso di gare regolarmente svolte presso l'ACI e/o il CSAI;**
4. **Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
5. **Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo;**
6. **Dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;**
7. **Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, salvo che sia stata sottoscritta la garanzia Kasko relativa ai pacchetti C e C Light;**
8. **Danni causati o aggravati dal trasporto nel Veicolo di sostanze infiammabili, esplosive, corrosive o combustibili.**

Per le Garanzie Kasko o Kasko Collisione (Pacchetto C Light e C), l'Assicuratore non assicura i danni:

1. **Provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;**
2. **Provocati dal Conducente non abilitato alla guida, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;**
3. **Cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo;**
4. **Cagionati da operazioni di carico e scarico;**
5. **Subiti a causa di manovre di traino attivo o passivo di soccorso;**
6. **Alle sole ruote (non congiuntamente ad altro danno indennizzabile);**
7. **Subiti dal Veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del codice della strada.**

Sono altresì esclusi, per il ricorso terzi, i danni:

1. **Subiti dall'Assicurato o dalle cose in custodia o possesso dell'Assicurato;**
2. **Subiti dal Conducente, dal Proprietario così come dalle persone non considerati come terzi dalla legge;**
3. **Da inquinamento e contaminazione.**

3. DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO

ART. 3.1 –PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

In relazione alle Garanzie Danni, il Risarcimento si determina con le seguenti modalità:

- **In caso di Danno Totale:** il Risarcimento è basato sul valore dichiarato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo indicata all'art. 3.2 e diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all'art. 3.3.
- **In caso di Danno Parziale:** il Risarcimento è basato sui costi di riparazione secondo le modalità definite nel Contratto, diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all'art. 3.3.

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dall'Assicuratore (o dal perito nominato dall'Assicuratore) con l'Assicurato (o la persona da questi designata) o con il Vincolatario in caso di Locazione finanziaria e Danno Totale.

Tutte le spese sostenute prima che il perito nominato dall'Assicuratore abbia valutato il danno o dato il suo consenso non saranno rimborsate a meno che l'Assicurato possa giustificare che si tratta di spese eccezionali sostenute per proteggere gli interessi dell'Assicurato e dell'Assicuratore.

ART. 3.2 – VALUTAZIONE DEL DANNO

Ferme restando le previsioni dell'art. 2.3, la determinazione del danno è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

ART. 3.2.1 – PACCHETTO “BASE” (solo Danno totale)

L'ammontare del danno sarà pari al valore dichiarato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo sulla base della seguente tabella.

Per i Veicoli Nuovi, il deprezzamento sarà calcolato sulla base dei giorni trascorsi dalla prima immatricolazione. Per i Veicoli Usati il deprezzamento è calcolato sulla base dei giorni intercorrenti tra la data di efficacia del Contratto e la data del Sinistro.

Verificarsi del Danno	Deprezzamento
Entro 180 giorni	0%
Oltre 180 giorni	Sulla base della quotazione di Quattroruote

Gli importi di cui sopra non considerano la Franchigia o lo Scoperto (cfr. art 3.3).

ART. 3.2.2 – PACCHETTO “A, B, C Light e C”

a. In caso di Danno Totale

- Per i Veicoli Nuovi, l'ammontare del danno sarà pari al valore dichiarato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo sulla base della seguente tabella. Il deprezzamento sarà calcolato sulla base dei giorni trascorsi dalla prima immatricolazione.

Verificarsi del Danno	Deprezzamento
Tra 1 e 365 giorni	0%
Tra 366 e 730 giorni	20%
Tra 731 e 1095 giorni	40%
Tra 1096 e 1460 giorni	50%

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 – Condizioni di Assicurazione – IN CIRCOLO PREMIUM - Pagina 8 di 18

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Tra 1461 e 1825 giorni

60%

In caso di Veicoli più vecchi di cinque anni, il deprezzamento è incrementato del 10% per ogni anno successivo (365 giorni). Gli importi di cui sopra non considerano la Franchigia o lo Scoperto (cfr. art 3.3).

- Per i Veicoli usati, l'ammontare del danno sarà pari al valore dichiarato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo sulla base della seguente tabella. Il deprezzamento sarà calcolato sulla base dei giorni trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data del sinistro.

Verificarsi del Danno	Deprezzamento
Tra 1 e 365 giorni	0%
Tra 366 e 730 giorni	20%
Tra 731 e 1095 giorni	40%
Tra 1096 e 1460 giorni	50%
Tra 1461 e 1825 giorni	60%

Dopo cinque anni dalla data di efficacia del Contratto, il deprezzamento è incrementato del 10% per ogni anno successivo (365 giorni). Gli importi di cui sopra non considerano la Franchigia o lo Scoperto (cfr. art 3.3).

b. In caso di Danno Parziale

In caso di Danno Parziale, si considera che il costo delle riparazioni non ecceda il Valore di mercato del Veicolo al momento del danno. I costi delle riparazioni sono determinati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto alla vetustà e allo stato del Veicolo, basato sulla tabella di cui all'art. 3.2.2 per i Veicoli Nuovi e i Veicoli Usati.

Se le riparazioni sono eseguite da un Centro Convenzionato e si tratta di Veicoli immatricolati da meno di tre anni, il valore del pezzo rimpiazzato sarà calcolato senza prendere in considerazione alcun deprezzamento.

L'assicuratore non sostiene :

- A. le spese per modifiche o migliorie applicate al Veicolo;
- B. costi e danni dovuti al recupero del Veicolo;
- C. spese di parcheggio;
- D. danni da mancato utilizzo del Veicolo o da il suo deprezzamento.

ART. 3.3 – FRANCHIGIA E SCOPERTO

Con riferimento a ciascun pacchetto, trovano applicazione le Franchigie e gli Scoperti di seguito indicati.

ART. 3.3.1 – PACCHETTO “BASE”

(come menzionato all'art. 2.2.1, la Garanzia si applica solo in caso di danno totale).

Franchigie o Scoperti saranno applicati esclusivamente ai Proprietari/Locatari residenti, alla data del sinistro, nelle provincie di:

- **AV – BA – BT – FG – NA – BR – CE – IS – LE – MT – PZ – SA – TA – VV, per le quali si applica uno scoperto del 20%,**

- AQ – BN – CT – CZ – FR – KR – LT – MB – ME – PA – RC – RI – CS, per la quale si applica uno scoperto del 15%.

ART. 3.3.2 – PACCHETTO “A, B, C Light e C” (le Garanzie sono descritte agli artt. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5).

In caso di Danno Totale

Franchigie o Scoperti saranno applicati esclusivamente ai Proprietari/Locatari residenti, alla data del sinistro, nelle provincie di:

- AV – BA – BT – FG – NA – BR – CE – IS – LE – MT – PZ – SA – TA – VV, per le quali si applica uno scoperto del 20%,
- AQ – BN – CT – CZ – FR – KR – LT – MB – ME – PA – RC – RI – CS, per la quale si applica uno scoperto del 15%.

In caso di Danno Parziale

L'Assicuratore risarcirà il Sinistro con l'applicazione di :

- a. Una Franchigia di 250 Euro per riparazioni effettuate da un Centro Convenzionato;
- b. Uno Scoperto del 20% con un minimo di 500 Euro per riparazioni effettuate da altre officine.

Per la Garanzia Cristalli, l'Assicuratore applicherà una Franchigia di 100 Euro a meno che le riparazioni non siano effettuate presso un Centro Convenzionato.

ART. 3.4 – REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- a) il valore del Veicolo è superiore al valore dichiarato, l'Assicuratore è responsabile del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e il valore del Veicolo;

Esempio: Pacchetto B, in caso di danno parziale

Valore dichiarato: 10.000 €

Valore commerciale: 15.000 €

Rapporto: $10.000/15.000 = 66\%$

Importo danno parziale: 1.000 €

Valore dell'indennizzo dopo aver applicato la regola proporzionale: $1000€ * 66\% = 660,00 €$

- b) la residenza o la sede legale dell'Assicurato è diversa da quello dichiarata e il premio è inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, l'Assicuratore è responsabile dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che avrebbe dovuto essere applicata.

Esempio: Pacchetto B, in caso di danno totale

Valore dichiarato : 15.000 €

Importo premio Zona 4 : 402 €

Franchigia (Zone 4) : 15%

Valore dell'indennizzo Zona 4: $15.000 - 2.250 = 12.750 €$

Importo premio Zona 2 : 675 €

Valore dell'indennizzo dopo aver applicato la regola proporzionale: $12.750 \times (402/675) = 7.593 €$

ART. 3.5 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato:

1) l'Assicurato o il Proprietario deve:

- a) darne immediato avviso al centro assistenza clienti indicato al successivo art. 4.1 e all'Assicuratore, appena ne abbia avuto notizia e
- b) provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti al centro assistenza clienti indicato al successivo art. 4.1 e all'Assicuratore

2) Il Proprietario del Veicolo è tenuto a compiere tutte le formalità relative al cambio di proprietà a favore dell'Assicuratore mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutti i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Se il Veicolo Assicurato è recuperato entro 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti autorità, l'Assicurato deve riprenderne possesso e l'Assicuratore indennizzerà i Danni Parziali eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del sinistro entro i limiti garantiti.

Qualora il Veicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo l'Assicuratore indennizzerà il danno parziale, ove risarcibile, eventualmente subito dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Qualora il Veicolo venga recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo o trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti autorità, il Veicolo, diviene di proprietà di Sogessur.

ART. 3.6 – DANNO TOTALE DEL VEICOLO

In caso di Danno Totale, l'Assicuratore ha il diritto di acquisire i diritti sul relitto. Su richiesta dell'Assicuratore, il Proprietario deve produrre:

- 1) estratto generale cronologico con annotazione di perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il PRA
- 2) certificato di proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il PRA
- 3) il certificato di perdita di possesso del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), attestante che il Veicolo assicurato non è più in funzione ed è stato smantellato.

4. DENUNCIA DI SINISTRO E RELATIVE FORMALITÀ

ART. 4.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro verificatosi in Italia, l'Assicurato deve:

- a. darne tempestiva notizia all'Assicuratore:

entro 3 giorni dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza del Sinistro, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, eventuali testimoni e il luogo dove si trova il Veicolo.

per telefono: contattando il centro assistenza clienti gestito da Aon Hewitt Risk & Consulting Srl Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino al numero 02 45422607; o per posta scrivendo al medesimo indirizzo o per posta elettronica: Denuncia.sogessur@aon.it o per fax: al numero 02 87230008.

L'operatore fornirà tutte le informazioni relative alle procedure di registrazione e richiederà l'invio della documentazione necessaria utilizzando una delle modalità sopra indicate comprensiva di tutte le suddette informazioni e l'inoltro della denuncia alla competente autorità (cfr. lettera b).

- b. presentare denuncia scritta all'autorità competente, fornendo il numero delle Convenzioni assicurative indicate nel Certificato di assicurazione e il nome dell'Assicuratore. In caso di Danno parziale (che riguardi gli accessori o talune parti del Veicolo), è necessario elencare esattamente nella denuncia ogni singolo danno.

Qualora il sinistro si verifichi all'estero, l'Assicurato deve presentare denuncia presso l'autorità locale e, al rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia alle autorità italiane competenti.

- c. Fornire, su richiesta dell'Assicuratore, oltre alla denuncia, la seguente documentazione:

1. Tutte le chiavi originariamente fornite con il Veicolo e ogni eventuale chiave aggiuntiva e/o sostitutiva
2. Copia della fattura di vendita del Veicolo

Non appena possibile dopo la denuncia:

3. Estratto Generale Cronologico con annotazione delle perdita di possesso del Veicolo o, in via provvisoria, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico
4. Certificato di proprietà del Veicolo con annotazione delle perdita di possesso o, in via provvisoria, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico
5. Procura a vendere a favore dell'Assicuratore
6. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in cui lo stesso dichiara di rientrare o meno tra i soggetti che hanno diritto al recupero dell'IVA sul Veicolo, ai fini del D.P.R. 633/72

entro 5 giorni dalla liquidazione o non appena possibile:

7. Estratto generale cronologico del Veicolo di cui al precedente punto 3, ove sia stata prodotta la documentazione provvisoria
8. Certificato di proprietà del Veicolo di cui al precedente punto 4, ove sia stata prodotta la documentazione provvisoria
9. Delega alla rottamazione del Veicolo, se richiesto dall'Assicuratore

L'Assicuratore può richiedere ulteriori documenti ai fini di un'adeguata liquidazione del danno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento e a proprie spese, allo scopo di verificare i fondamenti di fatto e di diritto delle informazioni ricevute.

ART. 4.2 – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a. In caso di Perdita Totale

L'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente all'Assicurato o, in presenza di un vincolo, al Vincolatario indicato nel Modulo di adesione.

b. In caso di Perdita Parziale: Riparazione eseguita da un Centro convenzionato

L'importo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente al Centro convenzionato che ha eseguito la riparazione, in presenza di delega all'uopo fornita dall'Assicurato.

Al momento del ritiro del Veicolo, l'Assicurato pagherà direttamente al Centro convenzionato l'importo dell'eventuale Franchigia o Scoperto (di cui all'art. 3.3), l'importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento delle parti sostituite, se applicabile, e l'IVA nel caso in cui l'Assicurato sia in grado di recuperare tale imposta.

c. In caso di Perdita Parziale: Riparazione non eseguita da un Centro convenzionato

L'importo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente all'Assicurato.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore sia entrato in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

5. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA

ART. 5.1 – PRESTAZIONI

La Garanzia Assistenza comprende le seguenti prestazioni:

1. Depannage - Intervento officina mobile (prestazione valida solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, l'officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione n. 2 "Soccorso stradale".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

2. Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di Sinistro, il Veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio e non sia possibile intervenire con un'officina mobile, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al dealer venditore, purché entro i 50 km dal luogo dell'immobilizzo o, in alternativa, alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice.

In caso di chiusura del Punto di Assistenza, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito.

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Nel caso di fermo del Veicolo in Italia avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisca il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

3. Recupero difficoltoso del Veicolo

Qualora in caso di Incidente stradale, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro.**

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.

Qualora in caso di Sinistro l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, l'Assicuratore, tramite la Centrale Operativa, fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente stradale durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

4. Auto in sostituzione

Qualora sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale e la riparazione del Veicolo richieda almeno 3 ore di Manodopera certificate dall'officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, in accordo con i tempi ufficiali stabiliti dal Punto di Assistenza, Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della stessa, un'autovettura in sostituzione, senza autista, adibita ad uso privato, di categoria B, a chilometraggio illimitato fino ad un massimo di:

- 15 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 5 giorni se la riparazione non viene eseguita presso il concessionario venditore del Veicolo;
- 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo e in caso di riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 15 giorni in caso di non riacquisto di un autoveicolo presso lo stesso concessionario venditore del Veicolo.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

5. Invio pezzi di ricambio (prestazione valida all'estero)

Qualora, in viaggio, in caso di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Assicuratore.

6. Taxi

Qualora sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale e la riparazione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell'immobilizzo, Mondial Assistance, dopo aver verificato con il Punto di Assistenza che ha in carico il Veicolo i tempi necessari per la riparazione, potrà autorizzare il costo di un taxi per accompagnare l'Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati all'hotel, alla stazione, all'aeroporto o a ritirare l'auto sostitutiva.

Mondial Assistance terrà a proprio carico tali costi fino ad un importo massimo di Euro 50,00 per evento.

7. Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio

Qualora, in caso di Sinistro, il Veicolo sia rimasto immobilizzato e per la riparazione siano necessarie almeno **16 ore di Manodopera**, oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all'Assicurato la prosecuzione del viaggio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato stesso di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o in alternativa un Veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) di pari categoria del Veicolo assicurato e fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi.

Relativamente all'auto a noleggio, restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

8. Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora, in caso di Sinistro, il Veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o nel caso di furto sia stato ritrovato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo alla residenza dell'Assicurato tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

9. Rimpatrio del Veicolo (prestazione valida all'estero)

Qualora in caso di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a **16 ore di Manodopera**, oppure in caso di furto il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società.

- **Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Assicuratore a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.**
- **Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.**
- **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

10. Consulenza medica

Qualora, in viaggio con il Veicolo assicurato, a seguito di Infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

11. Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l'Assicuratore direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 520,00** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro e per anno assicurativo (Assicurato e trasportati).

12. Anticipo spese di prima necessità

Qualora, in conseguenza di Sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per Sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.

Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

13. Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione civile.**

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.

14. Anticipo spese legali (prestazione valida solo all'Estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino ad massimo di Euro 1.100,00.**

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.

15. Interprete all'estero

Qualora l'Assicurato, ricoverato presso una struttura ospedaliera, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, Mondial Assistance mette a disposizione un interprete telefonico o, in alternativa, provvede ad inviarlo direttamente sul posto. Nel caso di invio sul posto Mondial Assistance si assumerà i relativi costi fino alla concorrenza di **Euro 520,00** per evento.

16. Invio di un autista

Qualora in viaggio, in seguito ad Infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso alla residenza dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali.

ART. 5.2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- s) quarantene.

La Garanzia assistenza, inoltre, non è operativa in caso di:

- a) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- b) Conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- c) Veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- d) Veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- e) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

Fascicolo Informativo ed. 01/2016 – Condizioni di Assicurazione – IN CIRCOLO PREMIUM - Pagina 16 di 18

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2, 17bis Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. 100094

AWP P&C S.A. – Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen France – Capitale Sociale € 17.287.285. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010. Registro delle imprese e delle Società Francesi n. 519490080. **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Italia). Tel.: 02.23695.1 – www.allianz-global-assistance.it – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 – Rea 1945496. Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

- f) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- g) fatti derivanti da partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ART. 5.3 –DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

- a) Mondial Assistance non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della Centrale Operativa;
- b) Mondial Assistance si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla legge;
- c) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute;
- d) Mondial Assistance tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito all'art. 5.1 in relazione a ciascuna di esse. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- e) Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- f) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

ART. 6 – SINISTRI

In caso di Sinistro, relativo alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve:

- a) darne avviso a Mondial Assistance secondo quanto previsto nelle singole prestazioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);
- b) darne avviso a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
- c) mettere a disposizione di Mondial Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Mondial Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

Fermo restando quanto precede, in caso di **richiesta di assistenza**, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare Mondial Assistance ai seguenti recapiti: **telefono 02 26 60 92 74, numero verde 800 548 325**. L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, l'indirizzo e luogo da cui chiama, l'eventuale recapito telefonico, il numero di targa del Veicolo.

Eventuali richieste di rimborso, accompagnate dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovranno essere inoltrate a Mondial Assistance - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Liquidazione Danni – Piazzale Lodi, 3 – 20137 MILANO (MI).

Al verificarsi di un Sinistro l'Assicurato dovrà inoltre:

- a) farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- b) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance non saranno rimborsate.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196

Gentile Cliente, la informiamo che i suoi dati personali acquisiti direttamente da lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con lei instaurato, saranno utilizzati dall'Assicuratore (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti².

A tali scopi lei potrebbe fornire all'Assicuratore dati personali, ivi compresi eventuali dati sensibili³, indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti.

I suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle strutture dell'Assicuratore, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo dell'Assicuratore e a società di fiducia dell'Assicuratore, che svolgono per conto di quest'ultimo attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dall'Assicuratore su richiesta. Taluni suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del gruppo dell'Assicuratore situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare all'Assicuratore, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Contratto, il consenso al trattamento dei suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, lei potrà consultare i suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, fax 02.43.01.85.85, e-mail info@societegenerale-insurance.it o a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, Piazzale Lodi n. 3, 20137 Milano, Tel 02.236951, fax 02.23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it. Potrà rivolgersi agli stessi indirizzi anche al fine di conoscere la lista dei soggetti a quali i suoi dati potranno essere comunicati.

Nell'ambito della presente "Informativa sul trattamento dei dati personali", con il termine Assicuratore si fa riferimento, relativamente alle Garanzie Danno, a Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e, relativamente alla Garanzia Assistenza, a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia. Ciascuna di tali società agisce quale titolare autonomo del trattamento.

¹ Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

² Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

³ Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

⁴ In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM), legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

⁵ ANIA, IVASS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.

Contratto collettivo n. FI/16/005 stipulata da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale (Assicuratore) per le coperture Danni
e
Contratto collettivo n. 201357 stipulata da AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) per la copertura Assistenza
relativamente ai Pacchetti B – C – C Light

con FIDITALIA S.p.A.

Sig. / Sig.ra / Spett.Le Numero richiesta:

Sesso: M F Società Ditta individuale

Codice Fiscale / P.Iva: email

Residente in: Comune: Prov: Cap:

Recapito Telefonico Casa / Ufficio: Recapito Telefonico Cellulare:

Marca Veicolo Modello Veicolo Targa Veicolo

Veicolo Nuovo Usato Autocarro fino a 3,5t Immatricolato al PRA il (gg/mm/aa)
del valore (compresi gli optional installati e l'IVA se non recuperabile) di €

ESCLUSIVAMENTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Eventuale vincolo a favore di: scadenza (gg/mm/aa)

Pacchetto scelto dall'Assicurato (Barrare la casella):

- Pacchetto BASE - **GARANZIE LIMITATE AL DANNO TOTALE:** INCENDIO, FURTO, RAPINA (art.2.2.1)
- Pacchetto A - **GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI:** INCENDIO, FURTO, RAPINA, RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO (art. 2.2.2)
- Pacchetto B - **GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI:** INCENDIO, FURTO, RAPINA, RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO,
ALTRE GARANZIE: ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, CRISTALLI, GARANZIE AGGIUNTIVE (art. 2.2.3) e ASSISTENZA (art. 5.1)
- Pacchetto C - **TUTTE LE GARANZIE DEL PACCHETTO B + GARANZIA KASKO** (art.2.2.5)
- Pacchetto C Light - **TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO COLLISIONE** (art. 2.2.4)

Data di decorrenza: ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento Durata pari a: [.....] mesi.

Premio di assicurazione imposte incluse [.....] di cui retrocesso all'intermediario a titolo di remunerazione [.....].

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la Conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e dei seguenti documenti che compongono il Fascicolo informativo relativo al Contratto: a) Nota informativa comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione; c) Modulo di adesione al Contratto, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Contratto.

➔ Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

ADESIONE AL CONTRATTO

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce al Contratto "IN CIRCOLO PREMIUM"

➔ Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

e dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.3 "Recesso dal Contratto"; art. 1.7 "Cambio di residenza o sede legale"; art. 1.11 "Oneri fiscali e amministrativi"; art. 1.15 Sanzioni ed embargo; art. 2.1 "Oggetto della Copertura - Veicoli assicurabili e formalità di ammissione alla copertura"; art. 2.3 "Valore dichiarato"; art. 2.4 "Esclusioni"; art. 3.1 "Determinazioni del Risarcimento - Procedure per la valutazione del danno"; art. 3.2 "Valutazione del danno"; art. 3.3 "Franchigia e Scoperto"; art. 3.4. "Regola proporzionale"; art. 3.5 "Recupero del Veicolo rubato"; art. 3.6 "Danno totale del Veicolo"; art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro"; art. 5.1 "Prestazioni"; art. 5.2 "Esclusioni"; art. 5.3 "Disposizioni e Limitazioni"; art. 6 "Sinistri".

➔ Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e AWP P&C S.A. -

Rappresentanza Generale per l'Italia, titolari autonomi, per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**

UTILIZZO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (CONSENSO FACOLTATIVO)

Il sottoscritto, ai sensi dell' art. 38 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, accetta di ricevere tramite la tecnica a distanza sotto prescelta ogni e qualsivoglia comunicazione che l'Assicuratore vorrà o dovrà effettuare nel corso del presente Contratto, prendendo atto che tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:

Fax: E-mail:

Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno pubblicate dall'Assicuratore sul sito internet www.societegenerale-insurance.it e www.allianz-global-assistance.it

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**

Il sottoscritto prende atto che il Contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione contenente l'indicazione del pacchetto scelto e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**

FAC SIMILE